



Bari, 07 giugno 2016
Prot. RePgl/OOPP/3/1442

Al Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
della Regione Puglia
Dott. Gianluca Formisano

serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera Programma Operativo FESR 2014-2020 – D.G.R. n. 511 del 19 aprile 2016. Segnalazione urgente.

Preg. mo Dott. Formisano,

Con la presente faccio riferimento alla tematica di cui in oggetto per rappresentare che ci è pervenuta più d'una segnalazione dai Comuni interessati dal primo programma di n. 68 interventi di pronta cantierabilità, individuati da codesta Amministrazione con DGR n. 511/2016, secondo cui la Regione Puglia avrebbe espressamente richiesto che nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei predetti lavori, i Comuni impongano necessariamente la presenza del geologo nelle compagini che parteciperanno alla gara, in forma di associazione temporanea di impresa o consorzi.

Ciò limiterebbe la possibilità per gli Enti di conferire direttamente un incarico ad hoc ad un geologo, eventualmente anche all'esito di gara pubblica laddove l'importo lo richieda, acquisendo quindi dallo stesso la relazione geologica relativa all'intervento da realizzare, in modo autonomo rispetto all'attività di progettazione in quanto tale.

A tal riguardo, si ritiene opportuno rammentare che nella materia che viene in rilievo, la norma di riferimento è quella di cui all'art. 31 co. 8 D.Lgs. n. 50/2016 (e prima ancora l'art. 91 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006), che vieta espressamente il subappalto della relazione geologica.

Al riguardo la giurisprudenza ha effettivamente ritenuto che per non incorrere nel predetto divieto la stazione appaltante debba espressamente richiedere la presenza e l'identificazione preventiva del professionista geologo già in sede di bando e che le compagini che partecipano alla procedura debbano necessariamente annoverare al loro interno la presenza del geologo. Nel contempo, tuttavia, si è altresì rilevato che la stazione appaltante, alternativamente e anche in questo caso nel pieno rispetto del divieto di subappalto, può stabilire di affidare direttamente un incarico per la redazione della relazione geologica ad un geologo, il quale in tal caso risponderebbe direttamente all'amministrazione del risultato della propria prestazione professionale. Il progetto posto a base di gara, in quel caso, si dovrà basare sulla relazione geologica messa a disposizione dall'Amministrazione.

Va da sé, naturalmente, che l'affidamento al geologo dovrà essere disposto in osservanza delle regole dell'evidenza pubblica, che tuttora consentono l'affidamento diretto solo in caso di importo inferiore a o pari ad euro 40.000, mentre richiedono la gara per importi superiori a tale soglia.

Alla luce di quanto su indicato si chiede di tenere in adeguata considerazione quanto precede, consentendo ai Comuni, nell'ambito dei programmi di intervento di cui all'oggetto, di avvalersi di entrambe le modalità alternative di acquisizione della relazione geologica, ivi compresa quella dell'incarico diretto al geologo professionista, purchè esperita nel rigoroso rispetto dei presupposti di legge ex art. 31 co. 8 D.Lgs. n. 50/2016.

Con l'auspicio di aver fornito il proprio contributo nella vicenda in esame, in ossequio ad un principio di leale cooperazione istituzionale, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
geol. Salvatore Valletta

